

Repubblica Italiana  
Provincia di Modena  
C O M U N E di M E D O L L A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO

Del. Nr. 10 DEL 23/02/2010

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO-TEMPORE A RESISTERE IN GIUDIZIO AL PROCEDIMENTO PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ERNESTO GILIANI

L'anno duemiladieci il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 14,45 nella residenza Municipale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono Presenti:

FILIPPO MOLINARI	Sindaco	Presente
GIUSEPPE GANZERLI	Vice Sindaco	Presente
DANIELE GUZZINATI	Assessore	Presente
RACHELE PALTRINIERI	Assessore	Presente
LUCA CARDINALI	Assessore	Presente
PATRIZIA SGARBI	Assessore	Presente
STEFANO PALTRINIERI	Assessore	Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario ARENA ROSARIO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MOLINARI FILIPPO Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'Oggetto sopra indicato.

## DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Prop. N. 1318

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO-TEMPORE A RESISTERE IN GIUDIZIO AL PROCEDIMENTO PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ERNESTO GILIANI

### LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 19/6/2006 esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Resistenza avverso atto di citazione in giudizio proposta davanti la corte d'appello di Bologna dai F.lli Grisanti ed eredi e conferimento dell'incarico di difensore all'avvocato Ernesto Giliani";

- Considerato che la Corte d'Appello di Bologna con sentenza n.1087 depositata in data 15/9/2009 ha emesso la seguente decisione:

"La Corte di Appello di Bologna, sulla domanda proposta da Grisanti Neo, Grisanti Cesare, Grisanti Este, Grisanti Giannina, Grisanti Iago, Grisanti Vanda e Grisanti Zita, quali eredi di Grisanti Luigi, nonchè Casari Antonio, Casari Liliana, Casari Marga, quali eredi di Grisanti Ede, nei confronti del Comune di Medolla, così decide:

1. determina l'indennità di espropriazione in € 136.401,43;
  2. determina l'indennità di occupazione in € 19.873,00;
  3. in accoglimento della domanda, dichiara tenuto e condanna il Comune di Medolla al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'importo indicato al punto 1), dedotto l'acconto già versato, nonchè di quello indicato al punto 2), maggiorati entrambi degli interessi legali dalla data della domanda di deposito;
  4. compensa interamente tra le parti le spese del grado
- Così deciso il 28 marzo 2008 in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello";

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 27/10/2009, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Autorizzazione al Sindaco pro-tempore a promuovere giudizio per cassazione avverso sentenza della corte d'appello di Bologna n.1087 del 15/9/2009 e conferimento dell'incarico all'avv. Ernesto Giliani, abilitato al patrocinio avanti alla Suprema Corte di Cassazione;

- Visto che gli eredi Grisanti hanno proposto avverso la Sentenza della Corte di Appello di Bologna n.1087 del 15/9/2009, da noi impugnata avanti la Suprema Corte di Cassazione, istanza per correzione di errore materiale, ritenendo che le somme previste dalla predetta Sentenza debbano essere versate agli eredi Grisanti e non, invece, alla Cassa depositi e Prestiti, come da istanza registrata agli atti del Comune di Medolla in data 5/2/2010 prot. 1007;

- Ritenuto opportuno dover resistere in giudizio contro questo procedimento per correzione di errore materiale avanti la Corte d'appello di Bologna;

- Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del procedimento Geom. Lamberto Lugli Responsabile del Servizio tecnico;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'AREA TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI geom. LUGLI LAMBERTO, espresso in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'Art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere favorevole della Dott.ssa Di Eleuterio Katia Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, espresso in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Ritenuto, stante l'urgenza di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

#### D E L I B E R A

1) di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Medolla a resistere in giudizio contro il procedimento per correzione di errore materiale avanti la Corte d'Appello di Bologna per la sentenza emessa dalla stessa Corte d'Appello n. 1087 depositata il 15/9/2009 conferendo apposito mandato defensionale all'avv. Ernesto Giliani, con studio legale in Modena, Piazzetta dei Servi n.42, ed ai fini del presente ricorso in Appello, elettivamente domiciliato in Bologna, via Della Grada n.19, presso la persona e nello studio dell'avv. Stefano Onofri, conferendo altresì allo stesso ogni più ampio potere di rappresentare, assistere e difendere il Comune di Medolla davanti alla suddetta corte di Appello;

2) che la spesa di presumibili € 4.368,00 verrà imputata con apposita determinazione nel seguente modo:

al cap. 781 "Spese e arbitrari legali" € 4.168,00 nel B.P. 2010

al cap. 420.00.10 "Spese legali" € 200,00 nel B.P. 2010

3) di dare atto che ai sensi dell'Art. 5 della Legge 241/90 Responsabile del procedimento è il Geom. Lamberto Lugli Responsabile del Servizio tecnico;

4) di dichiarare con votazione separata il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000



